



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

### **IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTO il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTO in particolare, l’art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l’esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione europea, come richiamato dall’art. 60, comma 3, del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTA la legge della Regione Lombardia 3 aprile 2014, n. 14, recante “Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea). Legge comunitaria regionale 2014 (Legge europea regionale 2014) - Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea: attuazione della Direttiva 2005/36/CE, della Direttiva 2006/123/CE, della Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2011/36/UE e della Direttiva 2011/93/UE”;

VISTO in particolare l’articolo 5, comma 1, della predetta L.R. n. 14 del 2014, di attuazione dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 206/2007, secondo cui la Regione Lombardia è l’Autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari per le attività di cui al titolo III, capo III, del citato decreto legislativo n. 206/2007;



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

VISTA la domanda del SIG. NABIL AYARI, cittadino tunisino, volta a richiedere, per l'esercizio in Italia dell'attività di "Acconciatore" (disciplinata dalla Legge 17 agosto 2005, n. 174), il riconoscimento del "DIPLOMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE N. 1194070925", conseguito previo superamento dell'esame previsto nella sessione del 9 settembre 1994 e rilasciato a Tunisi in data 29 novembre 1994 dal Ministero della Formazione professionale dell'Impiego e sottoscritto dal Preside dell'ISTITUTO PRIVATO "NOURCHAN" di Tunisi che certifica la partecipazione del Sig. Nabil AYARI ad un corso di formazione per Acconciatura Uomini;

NELLE MORE dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, della citata L.R. n. 14 del 2014, ossia che la Giunta regionale della Lombardia individui la struttura regionale competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento e definisca le modalità procedurali di valutazione dei titoli, qualificazioni e attestazioni pubbliche, anche attraverso l'utilizzo del sistema d'informazione del mercato interno europeo (Internal Market Information System - IMI) di cui al Regolamento (UE) n. 1024/2012;

CONSIDERATO che è stato esibito anche l'"ATTESTATO DI FORMAZIONE IN ACCONCIATURA", rilasciato a Tunisi il 26 agosto 2016 dallo Stabilimento privato di formazione Professionale in acconciatura estetica (approvato con il n. 11-094-78) "NOURCHANE" con cui la Direttrice scolastica conferma l'avvenuta formazione del Sig. AYARI in "Acconciatura uomini", attraverso la frequenza ad un corso di dieci mesi da ottobre 1993 a luglio 1994;

PRESO ATTO che non è stato fornito il relativo piano di studi, sebbene richiesto sia all'interessato che all'Ambasciata di Italia in Tunisia con nota Prot. Mise 31821 del 18 gennaio 2018 ad integrazione della Dichiarazione di valore fornita;

VISTO il DIPLOMA DI CAPACITÀ PROFESSIONALE N. 2005296 nella specializzazione di "Acconciatura Uomini", rilasciato il 1 novembre 2016 dal Ministero dell'Educazione e Formazione- Direzione Regionale di Ben Arous della Repubblica Tunisina, nel quale si attesta che il richiedente è titolare della carta di identità nazionale n. 07037768;

VISTA la COMUNICAZIONE DEL 7 LUGLIO 2017 N. 2966 DEL COMMISSARIO REGIONALE DELL'EDUCAZIONE DI BEN AROUS, attestante la frequenza ai primi due anni del ciclo di studi liceali (senza la relativa conclusione) ed il compimento della scuola dell'obbligo, relativa ai sei anni di elementari;

VISTA la DICHIARAZIONE DI VALORE IN LOCO DEL 10 GENNAIO 2017, redatta dall'Ambasciata d'Italia a Tunisi – Cancelleria Consolare del DIPLOMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, rilasciato dalla Scuola Privata NOURCHEN di Tunisi, certificante che:

- la predetta Scuola privata è legalmente riconosciuta dal Ministero della Formazione Professionale e dell'Impiego della Repubblica tunisina
- la qualificazione professionale del SIG. NABIL AYARI è stata conseguita nel solo settore dell'acconciatura maschile;



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

- in base all'ordinamento tunisino, il DIPLOMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE N. 1194070925 "... *accompagnato dal CERTIFICATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE, è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di Acconciatore*";
- il campo di attività e di responsabilità della professione di "Acconciatore" è definito in Tunisia da un DISCIPLINARE DELL'ATTIVITÀ DI "ACCONCIATORE", pubblicato su "Journal Officiel de la République tunisienne" del 5 maggio 2009, n. 36 alla pag. 1224;
- L'Autorità di Stato competente a vigilare sulla professione in esame è il Ministero del Commercio e dell'Artigianato tunisino;

VISTA la documentazione prodotta dal SIG. NABIL AYARI, attestante l'esperienza professionale svolta in Italia in qualità di lavoratore subordinato presso l'impresa "AIT SI TAHAR MOUNIR" (N.REA MB 1855736 - con responsabile tecnico), per un periodo di novantotto settimane in part time, valutabile complessivamente in circa un anno e nove mesi a tempo pieno (dal 9 maggio 2011 al 30 giugno 2015);

TENUTO CONTO delle verifiche, effettuate presso il Centro per l'impiego territorialmente competente, dalle quali è emersa la registrazione del SIG. NABIL AYARI con la qualifica di "*parrucchiere per uomo*", livello 3 a tempo parziale;

VISTA la delibera assunta in data 21 febbraio 2018 dalla Conferenza di servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, conformemente al parere espresso dai rappresentanti delle Associazioni nazionali di categoria CONFARTIGIANATO e CNA – BENESSERE, con la quale oltre a ritenere, ai sensi del citato d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – art. 18-21, il titolo di formazione professionale valutato, idoneo a consentire in Italia l'esercizio dell'attività di "Acconciatore", di cui alla legge n. 174/2005, si è anche determinato di accogliere la domanda del SIG. NABIL AYARI, subordinatamente al superamento di una misura compensativa, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

RITENUTO necessario prevedere la misura compensativa, di cui al precedente punto, in quanto la formazione richiesta dalla normativa nazionale vigente riguarda materie sostanzialmente diverse, la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione, ma che, in termini sia di durata che di contenuto, sono molto diverse rispetto al percorso formativo seguito dal SIG. NABIL AYARI;

CONSIDERATO che, nel rispetto del principio di proporzionalità (art. 14, par. 5 della Direttiva 2005/36/CE), viene valutata l'esperienza professionale svolta in Italia in qualità di "*parrucchiere per uomo*" (riferita ai precedenti punti complessivamente per un anno e nove mesi circa a tempo pieno) a scomputo delle misure compensative del settore dell'acconciatura maschile;

STABILITO che, in applicazione dell'art. 14, par. 3, comma 3 della Direttiva 2005/36/CE e s.m.i., la misura compensativa viene individuata in una prova attitudinale sulle materie elencate nell'ALLEGATO A, il quale costituisce parte integrante del presente decreto.



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota PROT. MISE N. 145522, ha comunicato al SIG. NABIL AYARI, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'accoglimento della richiesta di riconoscimento solo subordinatamente all'espletamento della predetta misura compensativa;

VERIFICATO che il richiedente, non si è avvalso della facoltà di controdeduzione, prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

TENUTO CONTO dell'imposta di bollo, stabilita in € 32,00 (equivalente a n. 2 marche da bollo di € 16,00) che è stata regolarmente corrisposta dal SIG. NABIL AYARI al momento della presentazione della domanda di riconoscimento;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

1. Con il presente provvedimento, al SIG. NABIL AYARI, cittadino tunisino, nato a Tunisi (TUNISIA) il 23 febbraio 1978, viene riconosciuto, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007, il "DIPLOMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE N. 1194070925", riferito in preambolo, quale titolo di formazione valido per l'esercizio in Italia dell'attività di "Acconciatore", disciplinata dalla legge n. 174/2005, subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa, di cui agli artt. 22 e 23 del citato d.lgs. n. 206/2007 e s.m.i., finalizzata a colmare la differenza formativa riscontrata e consistente in una prova attitudinale. L'oggetto della misura compensativa e le modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico: [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it), ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

3. Avverso il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Avv. Mario Fiorentino)

Roma, 04 luglio 2018



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

### **ALLEGATO A**

La prova attitudinale, consistente in una prova teorico/pratica ed in una prova orale, si svolge in lingua italiana ed è diretta a verificare il possesso delle conoscenze, delle competenze e delle abilità professionali del richiedente il riconoscimento, nella fattispecie il candidato, allo scopo di valutarne l'idoneità all'esercizio dell'attività di "Acconciatore", così come regolamentata in Italia dalla relativa normativa vigente.

Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).

#### **LA PROVA TEORICO/PRATICA VERTE SULLE SEGUENTI MATERIE:**

1. **TAGLIO MODA FEMMINILE:** detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.) Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse.
2. **TECNICHE DI ACCONCIATURA:** messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi, diffusore, casco, ecc). Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.) Brushing e touching dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia.
3. **TRATTAMENTO CHIMICO-COSMETOLOGICO:** detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello. Esecuzione della permanente e della contropermanente. Realizzazione di riflessature, tinture, meches, colpi di sole.

#### **LA PROVA ORALE**

consisterà in un colloquio sulle materie oggetto della prova pratico – attitudinale e riguarderà inoltre domande inerenti le seguenti discipline:

“ORGANIZZAZIONE E MANTENIMENTO DELL'AMBIENTE DI LAVORO NEL RISPETTO DELLE NORME IGIENICHE, DI SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTALE; IDENTIFICAZIONE DI SITUAZIONI DI RISCHIO POTENZIALE”.

La prova attitudinale è organizzata dalla **REGIONE LOMBARDIA** presso una struttura da essa individuata.

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, deve presentare apposita domanda alla :

#### **REGIONE LOMBARDIA**

- **C.A. DR. GIOVANNI BOCCHIERI**  
ACCREDITAMENTO                      CONTROLLI                      E  
COMUNICAZIONE  
D. G. ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

P.zza Città di Lombardia,1- Nucleo 4 -  
Settore Arancione - Piano 2 - Stanza 28  
20124 MILANO

(TEL. +39 02 67658436-Fax +39 02  
67656281)

PEC: [lavoro@pec.regione.lombardia.it](mailto:lavoro@pec.regione.lombardia.it)

- **DR. ANTONIO RODRIGUEZ**

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E  
LAVORO (ex Occupazione e politiche del  
lavoro) - U.O. Attuazione delle riforme,  
strumenti informativi e controlli – presso  
la Regione Lombardia

MAIL:

[antonello\\_rodriguez@regione.lombardia.it](mailto:antonello_rodriguez@regione.lombardia.it)

TEL.+39 02 -67652131

- **SIG.RA DI SANTO GIOVANNA**

MAIL:

[giovanna\\_di\\_santo@regione.lombardia.it](mailto:giovanna_di_santo@regione.lombardia.it)

(TEL.+39 02 -67652123 – .+39 02-  
67653408)

---

La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente.

In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato.

La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente; quest'ultima rilascia al richiedente attestazione dell'avvenuto superamento e ne dà comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico tramite PEC. Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale risulta pertanto in possesso della relativa qualifica professionale.